

(N. 1330)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

di concerto con il Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1981

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981

ONOREVOLI SENATORI. — A causa del ripetersi delle scosse telluriche nelle regioni Basilicata e Campania con conseguente rinnovarsi ed aggravarsi di danni, il Governo, per la necessità di aggiornare continuamente gli accertamenti tecnici già compiuti, ha potuto provvedere alla formazione degli elenchi dei comuni disastriati, o comunque colpiti in misura rilevante dal fenomeno sismico, soltanto con decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19. Ciò perchè v'era stato un periodo di inattività tellurica che aveva consentito di procedere all'accertamento, che si riteneva finale, dei comuni colpiti dal sisma e dell'entità del danno.

Purtroppo nei giorni 14 e 15 del corrente mese il fenomeno sismico si è riprodotto con intensità pari a quello del novembre 1980, anche se, fortunatamente, con più breve durata.

Il rinnovarsi del grave fenomeno ha sconvolto e vanificato gli accertamenti già compiuti. Nuove zone, rimaste pressochè indenni nel novembre 1980, sono state intensamente colpite: aree già colpite hanno subito notevoli aggravamenti dei danni.

Si è in presenza, in pratica, della medesima situazione verificatasi nei giorni immediatamente successivi al sisma del novembre 1980, quando la impossibilità di distin-

guere tra comuni danneggiati e non indusse il Governo prima, con i decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 5 dicembre 1980, n. 799, ed il Parlamento poi, con le leggi di conversione 22 dicembre 1980, nn. 874 e 875, a concedere, per un periodo di oltre due mesi, provvidenze indiscriminate con riferimento soltanto alla residenza, domicilio o sede — ovvero alla produzione di reddito — nelle regioni Basilicata e Campania.

In conformità alla volontà già espressa dal Parlamento e per ovvii motivi di equità, con il decreto-legge in esame si sono estese a tutto il territorio delle regioni Basilicata e Campania colpite dal sisma del febbraio 1981 le provvidenze che dal 1° marzo 1981 sarebbero invece spettate con riferimento territoriale ai soli comuni compresi nell'elenco allegato *B* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19.

L'urgenza di provvedere con decretazione deriva proprio dalla circostanza che, in difetto di questo provvedimento, con il 28 febbraio sarebbero scadute molte delle proroghe concesse in materia di adempimenti di obbligazioni in genere e particolarmente in materia fiscale.

Per quanto attiene particolarmente alla proroga degli effetti cambiari, ci si è dati carico dell'aggravamento della posizione degli obbligati in via di regresso, per di più in un periodo di elevato costo del danaro e di restrizioni del credito. Si è così previsto che coloro che intendano avvalersi dell'ulteriore proroga della scadenza degli effetti cambiari dovranno corrispondere ai creditori l'interesse compensativo posticipato dell'1,50 per cento mensile, inferiore al *prime rate*, con decorrenza non anteriore al vigore del presente decreto. L'onere suddetto viene esteso agli obbligati in via di regresso.

Con l'articolo 3 si modifica l'articolo 8 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, con efficacia coeva.

Invero il predetto articolo 8, al primo comma, estendeva la sospensione dei termini, previsti dall'articolo 4 dello stesso decreto, agli adempimenti fiscali scaduti o che

scadono « nelle regioni Basilicata e Campania ».

Tale restrizione territoriale si appalesava per un verso pleonastica, perchè il primo comma del citato articolo 4 poneva la stessa limitazione; nel contempo privava di contenuto il secondo comma dell'articolo 4, che pur richiamava, il quale prevede la sospensione dei termini « a favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nelle indicate regioni ».

Si è quindi verificato che, per la limitazione territoriale contenuta nel primo comma dell'articolo 8 citato, soggetti coinvolti nel disastro sismico e nella impossibilità materiale di provvedere ad adempimenti fiscali, più difficoltosi proprio perchè richiedenti lo svolgimento di operazioni in altre regioni, sono incorsi in sanzioni gravose quanto ingiustificate. L'eliminazione, operata con l'articolo 3 del decreto in conversione, della limitazione territoriale, con effetto dalla data stessa del vigore della norma modificata, costituisce una doverosa sanatoria degli inadempimenti verificatisi e, nel contempo, rimette in termini i contribuenti perchè possano compiere il loro dovere.

L'articolo 4 del decreto, del quale si propone la conversione, elimina incertezze in ordine alle modalità di godimento delle provvidenze ed esclude, per il futuro, la possibilità per le autorità locali di negare la necessaria documentazione

Si è per tali fini previsto che per fruire di tutte le provvidenze — portate dai decreti-legge del 26 novembre 1980, n. 776, e 5 dicembre 1980, n. 799, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 875 — è sufficiente produrre l'attestazione in carta non bollata del sindaco dalla quale risulti la qualità di soggetto danneggiato dal sisma e, quando occorra, di residente, domiciliato o avente sede in uno dei comuni delle due regioni, ovvero nei comuni della provincia di Foggia compresi nell'elenco dei danneggiati.

Ad eliminare ogni problema interpretativo che consenta alle autorità comunali, specie dei centri maggiori, la possibilità di ricusare il rilascio dell'attestazione nonostan-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te l'effettivo danneggiamento, si sono precisati, con ampie categorie, i casi nei quali un soggetto debba ritenersi « danneggiato ». Ovviamente, ove la circostanza del danneggiamento non sia nota al sindaco, il richiedente dovrà dimostrarla documentalmente senza alcuna forma rituale, e quindi con qualsiasi atto idoneo a rendere notoria questa condizione soggettiva. L'acquisizione del documento non consentirà di ricusare la dichiarazione e, per converso, esonererà l'autorità comunale dalla personale responsabilità ritorcendola, ai sensi dell'articolo 48 del codice penale, su chi ha formato ed utilizzato atti falsi.

Con tali norme si ritiene di aver soddisfatto con la indispensabile tempestività quelle esigenze che il Parlamento, dando

prova della solidarietà del Paese per le popolazioni colpite dal sisma, ha mostrato di apprezzare ampliando la portata delle provvidenze a suo tempo disposte con decretazione di urgenza; si ritiene altresì di aver rimosso delle cause ostative all'attuazione della volontà del Parlamento, cause ostative insorte in sede attuativa delle provvidenze dettate dalla solidarietà della Nazione, unita nel lenire le sofferenze delle popolazioni della Basilicata e della Campania.

* * *

Nella certezza del perdurare di tale solidarietà, il decreto-legge è ora presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 27 febbraio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di estendere i benefici previsti dai decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 5 dicembre 1980, n. 799, convertiti con modificazioni rispettivamente nelle leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 875, a tutti i cittadini delle regioni Basilicata e Campania, colpiti dai fenomeni sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Tutte le provvidenze — previste dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e dal decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 875 — in favore dei soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente o particolarmente danneggiati, di cui all'elenco allegato *B* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, sono estese ai soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nelle regioni Basilicata e Campania.

Articolo 2.

Nei casi in cui — a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 — il debitore, anche in via di regresso, si avvale della proroga della scadenza degli effetti cambiari, è tenuto alla correspon-

sione, in favore del creditore, di un compenso, da erogarsi all'atto dell'estinzione dell'obbligazione, in misura pari all'1,50 per cento mensile dell'importo da pagare, con decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono soppresse le parole « nelle regioni Basilicata e Campania ».

Il presente articolo ha effetto dal 28 novembre 1980.

Articolo 4.

Per fruire delle provvidenze richiamate dall'articolo 1 del presente decreto è sufficiente produrre dichiarazione, rilasciata in carta semplice dal sindaco sotto la sua personale responsabilità, attestante che il richiedente ha subito danni e che lo stesso risiede, è domiciliato o ha sede nel comune.

Si intendono danneggiati dal terremoto i soggetti che, a causa del sisma, versano in almeno una delle seguenti situazioni: *a)* lesioni personali; *b)* perdita di congiunti; *c)* danni all'azienda agricola, commerciale o industriale; *d)* danni al patrimonio immobiliare; *e)* perdita dell'alloggio del quale erano in possesso.

Articolo 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1981.

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — FOSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI